

RAG.SOC: EASYTECH SRL  
C.F. 03284110164  
IND. VIA SAN BERNARDINO 139/N  
BERGAMO

BG

Allegato "B" all'atto Repertorio n.° 11236 Raccolta n.° 399

STATUTO DELLA SOCIETA' "EASYTECH S.R.L."

Art. 1) - Denominazione

1.1 E' costituita la società a responsabilità limitata con la denominazione "EASYTECH S.R.L."

Art. 2) - Oggetto

2.1 La società ha per oggetto l'assistenza hardware e software, consulenza informatica in generale, vendita hardware e software, progettazione reti e relativi sistemi di sicurezza, progettazione e realizzazione siti web, salvataggio dati, hosting, servizi internet service provider, helpdesk e corsi d'informatica.

2.2 La Società può compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare connessa all'attività sociale e ritenuta dall'Organo Amministrativo necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società aventi oggetto affine o connesso al proprio, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di obbligazioni di terzi. Tutte tali attività devono essere svolte nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio e della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali; in particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia.

Art. 3) - Sede

La società ha sede in Bergamo (BG).

Art. 4) - Durata

4.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Art. 5) - Capitale

5.1 Il capitale sociale è di euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola zero zero).

5.2 La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 6) - Domiciliazione

6.1 Il domicilio dei soci e dei componenti gli Organi sociali, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai rispettivi libri sociali.

6.2 E' onere dei soci e dei componenti gli Organi sociali comunicare alla Società, ai fini della trascrizione nei libri sociali, anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica ed ogni loro successiva variazione.

Art. 7) - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1 In ogni caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nel libro soci spetta il diritto di prelazione.

RAG.SOC: EASYTECH SRL  
C.F. 03284110164  
IND. VIA SAN BERNARDINO 139/N  
BERGAMO

BG

7.2 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un arbitratore nominato dalle parti interessate o dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, il quale determinerà tale somma sulla base dei criteri stabiliti nel successivo articolo 10.

7.3 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari, previa esibizione del mandato fiduciario, non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

7.4 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

7.5 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili solo a favore:

- \* del coniuge di un socio;
- \* dei parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado;
- \* di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia.

7.6 Il socio che intende trasferire in tutto in parte la propria partecipazione dovrà informare l'organo amministrativo mediante lettera raccomandata, il quale entro quindici giorni ne darà comunicazione agli altri soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato da uno o più soci congiuntamente, purché per l'intera partecipazione offerta. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Qualora qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non la eserciti, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che intendano esercitarla.

7.7 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare

RAG.SOC: EASYTECH SRL  
C.F. 03284110164  
IND. VIA SAN BERNARDINO 139/N  
BERGAMO

BG

la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato ai sensi del successivo articolo 10.

7.8 Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro sessanta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci. Qualora entro tale termine di giorni sessanta l'alienazione non fosse perfezionata, l'offerente, per poter procedere alla vendita, dovrà nuovamente dar corso alla procedura di cui ai commi precedenti.

7.9 Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci.

Art. 8) Trasferimento partecipazioni mortis causa

8.1 Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 c.c..

La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;
- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo articolo 10.

8.2 Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano il cinquanta per cento del capitale sociale, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

Art. 9) - Recesso

9.1 I soci hanno diritto di recedere in conformità alle norme di legge vigenti.

9.2 Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

RAG.SOC: EASYTECH SRL  
C.F. 03284110164  
IND. VIA SAN BERNARDINO 139/N  
BERGAMO

BG

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Art. 10) - Liquidazione delle partecipazioni

10.1 Nelle ipotesi previste dagli articoli 8 e 9, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

10.2 Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione stessa, alla data di effetto del fatto che genera il diritto stesso.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

10.3 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In quest'ultimo caso si applica l'art.2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene messa in liquidazione.

Art. 11) - Amministratori

11.1 La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due a cinque amministratori con poteri congiunti o disgiunti in base a quanto disposto dall'assemblea.

11.2 Le cariche possono essere ricoperte anche da non soci.

11.3 Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 Cod. Civ..

Art. 12) - Durata della carica, revoca, cessazione

12.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

RAG.SOC: EASYTECH SRL  
C.F. 03284110164  
IND. VIA SAN BERNARDINO 139/N  
BERGAMO

BG

12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

12.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

12.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

12.3.3 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Gli altri consiglieri devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Organo Amministrativo;

nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

12.3.4 Nel caso di nomina di due o più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 13) - Consiglio di Amministrazione

13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

13.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 14, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.3 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è disciplinata dal successivo articolo 21.

Art. 14) - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

14.1 In caso di richiesta di due amministratori il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

14.2 In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

14.3 La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della

RAG.SOC: EASYTECH SRL  
C.F. 03284110164  
IND. VIA SAN BERNARDINO 139/N  
BERGAMO

BG

riunione, nonché l'ordine del giorno.

14.4 Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

14.5 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

14.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle condizioni previste dal successivo articolo 24.

14.7 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

14.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 15) - Poteri dell'Organo Amministrativo

15.1 L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

15.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 Cod. Civ.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto Cod. Civ..

15.3 Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del Consiglio decadono dalla carica e devono entro 15 giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo Organo Amministrativo.

15.4 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 16) - Rappresentanza

16.1 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Società.

16.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai consiglieri delegati, se nominati.

16.3 Nel caso di nomina di due o più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

16.4 La rappresentanza della Società spetta anche ai diretto-

RAG.SOC: EASYTECH SRL  
C.F. 03284110164  
IND. VIA SAN BERNARDINO 139/N  
BERGAMO

BG

ri, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 17) - Compensi degli amministratori

17.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

17.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

Art. 18) - Organo di controllo

18.1 Qualora lo ritengano opportuno, o diviene obbligatorio, i soci possono nominare un Collegio Sindacale o un Revisore, determinandone competenze e poteri.

Art. 19) - Decisioni dei soci

19.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Art. 20) - Diritto di voto

20.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

20.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 21) - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

21.1 Salvo quanto previsto al primo comma dell'articolo successivo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, come previsto dal successivo articolo 26 comma 2.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 22) - Assemblea

22.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le modificazioni dello statuto, nonché in tutti gli altri casi espressamen-

RAG.SOC: EASYTECH SRL  
C.F. 03284110164  
IND. VIA SAN BERNARDINO 139/N  
BERGAMO

BG

te previsti dalla legge, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

22.2 Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata spedita ai soci, nel domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza o in qualunque altro modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventualmente il luogo, l'ora ed il giorno della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta; in tal caso anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

22.3 Le assemblee possono essere convocate in ogni luogo, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

22.4 In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti o informati tutti i componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale se nominato.

Art. 23) - Svolgimento dell'assemblea

23.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

23.2 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio.

23.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle condizioni previste dal successivo articolo 24.

Art. 24) - Principi disciplinanti riunioni in audio o video conferenza

24.1 Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire



RAG.SOC: EASYTECH SRL  
C.F. 03284110164  
IND. VIA SAN BERNARDINO 139/N  
BERGAMO

BG

adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

Art. 25) - Deleghe

25.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

25.2 La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Art. 26) - Quorum costitutivi e deliberativi

26.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai nn.4) e 5) del secondo comma dell'art.2479 c.c., è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

26.2 Nel caso di decisioni dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

26.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

26.4 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 Cod. Civ..

Art. 27 - Bilancio e utili

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di Legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale della Società essa potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

RAG.SOC: EASYTECH SRL  
C.F. 03284110164  
IND. VIA SAN BERNARDINO 139/N  
BERGAMO

BG

27.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Art. 28) - Scioglimento e liquidazione

28.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e la sua liquidazione è disciplinata dagli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

Art. 29) - Clausola compromissoria

29.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra la società e soci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite a un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia ove ha sede la società.

29.2 L'arbitro deciderà ritualmente e secondo diritto.

29.3 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa disposizione dell'arbitro.

Art. 30) - Rinvio

30.1 Per tutto quanto non compreso nel presente statuto saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to Luca Antonio Bodini

F.to Arioldi Alessandro

F.to Finazzi Fabio

F.to notaio Michela Serpico (segue sigillo)

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale nei miei atti che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Bergamo,